



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
Causa C-825/19, 21 ottobre 2021, ECLI:EU:C:2021:869	Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH contro Hauptzollamt Erfurt	IV	rinvio pregiudiziale	DE	Non ultima istanza	SI	/	limiti alla retroattività	Regime di uso finale; autorizzazione con effetto retroattivo; ambito di applicazione ratione temporis; efficacia delle norme nel tempo
Classificazione									
diritto secondario - dazi doganali									
Questione pregiudiziale									
<p>1) Se l'articolo 211, paragrafo 2, del [CDU] debba essere interpretato nel senso che esso si applica solamente alle domande il cui periodo di autorizzazione retroattivo decorrerrebbe a partire dal 1° maggio 2016.</p> <p>2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1): Se, in relazione a domande di autorizzazione con effetto retroattivo, il cui periodo di autorizzazione sia antecedente al 1° maggio 2016, l'articolo 211 del CDU debba applicarsi unicamente qualora detta autorizzazione sia stata richiesta prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, ma le autorità doganali abbiano respinto tali domande, per la prima volta, dopo il 1° maggio 2016.</p> <p>3) In caso di risposta negativa alla questione sub 2): Se, in relazione a domande di autorizzazione con effetto retroattivo, il cui periodo di autorizzazione sia antecedente al 1° maggio 2016, l'articolo 211 del CDU debba applicarsi anche qualora le autorità doganali abbiano respinto tali domande già prima del 1° maggio 2016 nonché successivamente (adducendo un'altra motivazione).</p> <p>4) In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1) e sub 2) nonché di risposta negativa alla questione sub 3): Se l'articolo 294, paragrafo 2, [del regolamento n. 2454/93] debba essere interpretato nel senso che</p> <p>a) un'autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione iniziale possa essere concessa per un periodo di efficacia retroattiva massimo di un anno prima della data della domanda, come previsto al paragrafo 3 della disposizione medesima, e</p> <p>b) la dimostrazione della necessità economica certa e l'esclusione di un tentativo di frode o di negligenza manifesta, previste al paragrafo 3 della disposizione in esame, debbano sussistere anche nell'ambito dell'autorizzazione successiva ai sensi del paragrafo 2».</p>									
Dispositivo									
<p>1) L'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una domanda di rinnovo di un'autorizzazione con effetto retroattivo presentata anteriormente al 1° maggio 2016, data in cui tale articolo è divenuto applicabile in virtù dell'articolo 288, paragrafo 2, di tale regolamento, anche se la decisione che statuisce su tale domanda è stata adottata successivamente a tale data.</p> <p>2) L'articolo 294, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, deve essere interpretato nel senso che il rilascio, da parte delle autorità doganali, di una nuova autorizzazione con effetto retroattivo per operazioni e merci dello stesso tipo di quelle che sono state oggetto dell'autorizzazione iniziale non è soggetto alle condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo.</p>									
Nota redazionale									
<p>La questione sollevata dal Tribunale tributario della Turingia (Germania), con decisione del 22 ottobre 2019, concerne il profilo dell'applicabilità dell'articolo 211 ratione temporis. L'interrogativo sorgerebbe dal rilievo che, sebbene l'articolo 211 sembri una norma di procedura, a causa «fondamentalmente della sua collocazione nella struttura della normativa nonché del suo contenuto essenziale», tuttavia detto articolo stabilisce alcuni criteri per il rilascio delle autorizzazioni con effetto retroattivo, che non figuravano espressamente negli articoli 291 e seguenti del regolamento n. 2454/93. Già in precedenza la corte di giustizia aveva affermato che possono esservi norme che contengono norme sia di procedura che sostanziali che formano un tutt'uno inscindibile, le cui singole disposizioni non possono essere considerate isolatamente in ordine alla loro efficacia nel tempo (sentenza del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80). Pertanto, il giudice del rinvio con la prima, con la seconda e con la terza questione pregiudiziale, chiede se l'articolo 211, paragrafo 2, del CDU debba essere interpretato nel senso che esso si applica a una domanda di rinnovo di un'autorizzazione con effetto retroattivo presentata anteriormente al 1° maggio 2016, data in cui tale articolo è divenuto applicabile in virtù dell'articolo 288, paragrafo 2, del CDU, qualora la decisione che statuisce su tale domanda sia stata adottata successivamente a tale data. La quarta questione verte invece sull'interpretazione dell'articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93. Benché esso disponga che «Se una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per lo stesso tipo di operazioni o di merci, può essere concessa un'autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione iniziale», il giudice del rinvio domanda se siffatto paragrafo debba essere interpretato nel senso che il rilascio da parte delle autorità doganali di una nuova autorizzazione con effetto retroattivo per operazioni e merci dello stesso tipo di quelle che sono state oggetto dell'autorizzazione iniziale è in vero parimenti soggetto alle condizioni di cui invece al paragrafo 3 di detto articolo. La corte, dopo avere ribadito la propria giurisprudenza in materia di distinzione tra «norme di procedura» o «norme sostanziali, in tema di applicazione ratione temporis di nuove norme (v., in tal senso 3 giugno 2021, Jumbocarry Trading, C-39/20, punto 29), evidenzia come l'articolo 211, paragrafo 2, lettere da a) a h), del CDU elenchi in modo esaustivo i requisiti per il rilascio di un'autorizzazione con effetto retroattivo richiesta, in forza del paragrafo 1 di tale articolo, per il ricorso, in particolare, al regime di uso finale. Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi da 34 a 37 delle sue conclusioni, i requisiti previsti da detto articolo 211, paragrafo 2, costituiscono, interamente o prevalentemente, condizioni sostanziali per il rilascio di un'autorizzazione. Di conseguenza, l'articolo 211, paragrafo 2, del CDU non può essere applicato, in quanto nuova norma sostanziale, alle situazioni giuridiche sorte e maturate nella vigenza della normativa precedente, a meno che dalla sua formulazione, dalla sua finalità o dalla sua economia complessiva non risulti chiaramente che esso debba applicarsi immediatamente a tali situazioni. Orbene, dalla lettura dell'articolo 288, paragrafo 2, di tale codice, la corte rileva che non sia questo il caso. Pertanto, la corte risponde alle prime tre questioni nel senso che l'articolo 211 del CDU non si applica a quei fatti avvenuti anteriormente al 1° maggio 2016 che hanno dato origine ad un'obbligazione doganale. In tali circostanze, una situazione come quella oggetto del procedimento principale deve essere considerata maturata nella vigenza della normativa precedente. Quanto alla quarta ed ultima questione, la corte chiarisce che se le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione con effetto retroattivo stabilite nell'articolo 294, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 fossero applicabili al rilascio di una nuova autorizzazione retroattiva in virtù del paragrafo 2 di detto articolo, l'effetto utile di tale ultima disposizione sarebbe compromesso. Infatti, mentre questa dispone espressamente che, nel rinnovo di un'autorizzazione, «può essere concessa un'autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione iniziale», il paragrafo 3 di detto articolo richiede che tale effetto «non [superi] un anno prima della data della domanda». Alla luce di queste considerazioni, la corte risponde alla quarta questione dichiarando che l'articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 deve essere interpretato nel senso che il rilascio da parte delle autorità doganali di una nuova autorizzazione con effetto retroattivo per operazioni e merci dello stesso tipo di quelle che sono state oggetto dell'autorizzazione iniziale non è soggetto alle condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									